

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — L'impiego di personale specializzato nell'attività di rimozione e disattivazione di ordigni esplosivi, predisposti da ignoti a scopi terroristici o di sabotaggio, è di competenza del Ministero dell'interno.

A motivo delle sempre crescenti esigenze e di una effettiva limitata disponibilità di personale qualificato appartenente alle forze di polizia, le Forze armate concorrono con proprio personale all'attività in questione.

Tale concorso, soprattutto in questi ultimi tempi e segnatamente per ciò che riguarda Roma e provincia, ha assunto un carattere

di vera e propria attività primaria delle direzioni di artiglieria dei Comandi di regione militare, che si estrinseca in:

interventi per disinnescamento, rimozione o distruzione di ordigni esplosivi;

controllo di autovetture, valigie, pacchi sospettati di contenere ordigni esplosivi;

sopralluoghi per la individuazione dei reperti a seguito di esplosioni di ordigni;

ispezioni presso scuole, enti pubblici e privati, aeroporti, ambasciate, stabilimenti industriali, locali pubblici, a seguito di segnalazioni anonime circa la presenza di ordigni esplosivi;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi di prevenzione, in occasione di particolari e importanti avvenimenti (processi giudiziari, congressi di partiti, manifestazioni pubbliche e cerimonie, visite di personalità di altre nazioni);

collaborazione tecnica alle forze di polizia nella ricerca di armi e materiali esplosivi occulti.

Gli interventi sopra citati — come già detto — sono in continuo aumento e raggiungono, a volte, livelli difficilmente sopportabili con il personale e i mezzi a disposizione, anche in considerazione che lo stesso personale è preposto ai normali compiti d'istituto (bonifica di secondo grado dei poligoni di tiro, gestione tecnica centralizzata e automatizzata delle munizioni, organizzazione e svolgimento di corsi vari).

Tale attività trova sovente vasta eco in ambito nazionale tramite gli organi di informazione di massa (radio, televisione, stampa) e i nomi del personale specializzato delle Forze armate sono spesso di dominio pubblico.

Inoltre il personale artificiere della Difesa viene spesso chiamato a disinnescare ordigni

residuati bellici rinvenuti durante lavori edilizi ed in altre circostanze; ordigni quanto mai pericolosi poichè contenenti esplosivo il cui comportamento balistico si è col tempo modificato, nonchè congegni di attivazione poco noti.

Poichè la legislazione vigente non contempla alcun compenso particolare per coloro che affrontano rischi gravissimi nell'espletamento di questa attività di alto contenuto sociale, è apparso doveroso ed equo presentare l'unito disegno di legge, che istituisce un congruo « premio di disattivazione » da attribuire singolarmente per ogni intervento effettuato.

Agli interessi verrà corrisposto per ogni giornata di effettivo intervento — con esclusione, pertanto, delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparazione — un premio di 50.000 lire, che, tenuto conto della delicatezza e rischiosità del lavoro svolto, non appare assolutamente eccessivo.

Il disegno di legge riproduce quello già approvato dal Senato nella decorsa legislatura (ex atto Senato n. 1102) e viene presentato nel testo dell'ex atto Camera n. 3099.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

**Art. 2.**

Le spese per la rimozione o il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

## Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1983.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 563 milioni, si provvede quanto a lire 33 milioni a carico del capitolo n. 2508 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.